



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile alle ore 18:00 in adempimento alle disposizioni normative nazionali che dispongono il distanziamento al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio Comunale di Bardonecchia, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione in videoconferenza.

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da postazioni in remoto i Signori:

1.	AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
2.	MARUSEAC Alina Elena	Consigliere	PRESENTE
3.	PAISIO Cristiano	Consigliere	ASSENTE
4.	ROSSETTI Chiara	Consigliere	PRESENTE
5.	SERGI Salvatore	Consigliere	PRESENTE
6.	VIVINO Pietro	Consigliere	PRESENTE
7.	BORGIS Roberto	Consigliere	ASSENTE
8.	FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
9.	GALLO Luca	Consigliere	PRESENTE
10.	GHO Mario	Consigliere	PRESENTE
11.	GONELLA Maurizio	Consigliere	PRESENTE
12.	MARCHELLO Piera	Consigliere	PRESENTE
Totale Presenti:			10
Totale Assenti:			2

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relaziona l'Assessore Franzini che illustra ai presenti il contenuto della proposta.

Terminata la relazione dell'Assessore il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento (la registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l'inserimento della seduta sul sito istituzionale), così sintetizzabile:

Cons. Sergi: Si dichiara favorevole al regolamento evidenziando in particolare la propria condivisione all'articolo che espressamente consentirà di poter deliberare agevolazioni per i cittadini e operatori in questo particolare momento emergenziale.

Il Sindaco sottolinea che proprio questo obiettivo ha guidato l'Amministrazione Comunale che farà la propria parte per la valorizzazione delle imprese del territorio.

Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione proposta di deliberazione n. 71 del 08/04/2021 redatta dall'Area Finanziaria , avente ad oggetto: < REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE>

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" da parte del Responsabile del servizio contabile e tributi;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Il Sindaco indice votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri	Presenti in videoconferenza:	n.	10
	Astenuti:	n.	0
	Votanti:	n	10
	Voti favorevoli	n.	10
	Voti Contrari:	n.	0

Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario

DELIBERA

Di accogliere e approvare la proposta di deliberazione n. 71 del 08/04/2021 redatta dall'Area Finanziaria , avente ad oggetto: < REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE>

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito

Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e 10 votanti, palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

§§§§§

Proposta di deliberazione n. 71 del 08/04/2021 redatta dall'Area Finanziaria , avente ad oggetto: <REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE>

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio

Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, già differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal Decreto n. 41 del 21 marzo ("Decreto Sostegni").

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *"A decorrere dal 2021 il canone*

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.»

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *«Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»*

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone

patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento»*.

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il relativo Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica/contabile;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 90 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del

ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal Decreto n. 41 del 21 marzo ("Decreto Sostegni").

4.DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.

5.DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

6.DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Francesco AVATO *

Il Segretario Comunale
Dott.ssa DI MAURO Marcella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa